



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 657

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di venerdì 27 luglio 2012

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

2 <sup>a</sup> - Giustizia:		Pag.	
<i>Plenaria</i> . . . . .			3
5 <sup>a</sup> - Bilancio:			
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»		21
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> (*)			

---

(\*) Il riassunto dei lavori della Commissione (pomeridiana) 5<sup>a</sup> (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 657° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 27 luglio 2012.

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Venerdì 27 luglio 2012

**Plenaria****335<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**BERSELLI***Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gullo.**La seduta inizia alle ore 8,45.**SULL'ESAME IN SEDE CONSULTIVA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 494*

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) interviene sull'ordine dei lavori denunciando un vero e proprio *fumus persecutionis* non più solo nei confronti della sua persona ma addirittura nei confronti della sua città. Tale circostanza è dimostrata non solo dal tenore del parere reso dal consiglio giudiziario di Perugia ma anche e soprattutto da ultimo dalle considerazioni espresse dal Consiglio superiore della magistratura nel parere formulato sull'atto del Governo n. 494, nel quale si reiterano e avallano evidenti errori materiali contenuti nello schema sottoposto all'esame parlamentare.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riforma degli ordinamenti professionali (n. 488)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 luglio scorso.

Il relatore GALPERTI(*PD*), anche a nome del correlatore, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) pur esprimendo apprezzamento per il contenuto complessivo della proposta di parere, ritiene necessario formulare talune precisazioni e considerazioni nel merito della proposta.

In particolare con riguardo al rilievo relativo all'articolo 3 ritiene che sia necessario più che formulare una richiesta di chiarimento fornire una esplicita indicazione in proposito.

Svolge quindi considerazioni sulla questione concernente le incompatibilità del tirocinio con le attività di impiego pubblico e privato. In particolare egli ritiene che l'espletamento di una pratica professionale e seria e non meramente certificativa mal si concili con l'espletamento da parte del tirocinante di altre attività lavorative siano essi private o pubbliche. Per sopperire alle eventuali difficoltà di carattere finanziario gravanti su coloro che svolgono la pratica, ritiene preferibile ipotizzare un sistema di incentivi e misure agevolative.

Dopo aver svolto talune considerazioni critiche sulla facoltà riconosciuta anche ai sindacati di categoria di organizzare attività di aggiornamento, ai sensi del comma 3 del comma 7, si sofferma sulla considerazione concernente l'articolo 8. In proposito, reiterando le considerazioni già svolte sull'incompatibilità con il tirocinio, osserva come sia difficile individuare le attività suscettibili di pregiudicare l'autonomia e l'indipendenza di giudizio del professionista.

Per tale ragione sarebbe opportuno un ripensamento complessivo del regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione. Relativamente all'articolo 9 condivide il rilievo formulato circa l'esigenza di assicurare una maggiore terzietà nell'esercizio del potere disciplinare. Per quanto concerne l'osservazione relativa alla estensione anche alle società di professionisti dell'applicazione delle norme in materia disciplinare previste per coloro che esercitano la professione in forma individuale, ritiene che tale estensione debba essere prevista come obbligatoria e non come meramente opportuna.

Conclude esprime forte contrarietà, per le ragioni già citate, alla possibilità riconosciuta ai laureandi di anticipare agli ultimi 6 mesi del corso di studi l'inizio dell'attività di tirocinio.

Il senatore CENTARO (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) non condivide le considerazioni testè formulate dal senatore Benedetti Valentini. In particolare relativamente all'articolo 3 ritiene che in questa sede non compete alla Commissione fornire una indicazione esplicita sull'interpretazione da dare alla norma in questione. Non condivide poi in particolare tutte le argomentazioni in materia di incompatibilità dell'attività lavorativa con il tirocinio o con l'espletamento della professione. Più nel dettaglio per quanto riguarda la pratica ritiene che il suo espletamento non pregiudichi di per sé la possibilità di svolgere anche un'ulteriore attività lavorativa.

Difficilmente configurabile sarebbe poi la previsione di incentivazioni o misure agevolative. Analoghe considerazioni devono valere con riguardo all'articolo 8 il quale mira a salvaguardare la libertà di iniziativa individuale del professionista che può ben svolgere attività non strettamente ricollegate a quella professione laddove con essa non si pongano in contrasto. In relazione alla facoltà riconosciuta ai sindacati di categoria di gestire od organizzare l'attività di formazione e aggiornamento non condivide le argomentazioni che dovrebbero indurre a vietarla, tutt'al più di può valutare l'opportunità di limitare tale facoltà ai soli sindacati maggiormente rappresentativi.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) condivide pienamente i rilievi formulati dal senatore Centaro. Per quanto concerne la facoltà di poter svolgere l'attività di tirocinio nell'ultimo semestre di corso di laurea ritiene che tale misura debba essere positivamente giudicata in quanto si pone in linea con l'idea di garantire un ruolo abilitante al lavoro di corsi di studi universitari.

La senatrice ALLEGRINI (*PdL*) svolge dapprima considerazioni sulle difficoltà e le problematiche connesse alle professioni cosiddette non regolamentate ed in particolare alla difficoltà di attribuire riconoscimento alle associazioni tra tali professionisti. Per quanto concerne il regime delle incompatibilità del tirocinio con le attività lavorative dubita che l'espletamento di una pratica seria ed effettiva possa realizzarsi anche quando il tirocinante svolge in contemporanea attività lavorative.

Il senatore MUGNAI (*PdL*) esprime apprezzamento per il lavoro complessivo svolto dai relatori. Si sofferma quindi sulla questione concernente l'incompatibilità del tirocinio con l'attività lavorativa condividendo talune delle riserve formulate dal senatore Benedetti Valentini. A ben vedere infatti se si vuole effettivamente garantire una pratica rispondente a criteri di conformità a canoni deontologici e professionali questa non può che richiedere un impegno serio e assorbente, difficilmente compatibile con lo svolgimento di ulteriori attività. Analoghe considerazioni devono essere formulate anche con riguardo alla possibilità di anticipare all'ultimo semestre del corso di studi universitari l'inizio del praticantato. Svolge quindi talune considerazioni sul coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nella gestione ed organizzazione dei corsi di formazione professionale.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) ritiene che questa sede si stanno reiterando errori già commessi in sede di esame del disegno di riforma della professione forense, in particolare prevedendo l'incompatibilità dell'attività di tirocinio con l'impiego pubblico.

Si domanda se sia davvero opportuno contrastare la possibilità per i praticanti di anticipare l'inizio della pratica all'ultimo semestre di corso universitario, soprattutto se si considera lo stato dei fatti, che mostra

come in moltissimi casi i praticanti siano impiegati per lo svolgimento di attività a volte del tutto estranee a quelle professionali. Tutte le considerazioni critiche formulate con riguardo all'incompatibilità dovrebbero essere a suo parere riviste in ragione del più generale cambiamento dell'attività di formazione professionale, che mostra l'accesso indiscriminato a tutte le facoltà per tutti i titoli di studio di scuola media superiore.

Il relatore GALPERTI (*PD*) riformula la proposta di parere accogliendo alcune delle considerazioni emerse nel dibattito.

La proposta di parere favorevole con condizioni da ultimo illustrata è quindi, previa verifica del prescritto numero legale, posta ai voti ed approvata.

*La seduta termina alle ore 10.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 488**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali;

considerati i principi di delegificazione di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 2011, e successive modificazioni, nonché gli ulteriori parametri di legittimità ricavabili dalla legislazione interna e dalla normativa dell'Unione Europea;

richiamato il parere espresso dal Consiglio di Stato il 10 luglio 2012 sullo schema di regolamento, i cui rilievi critici sono pienamente condivisi;

rilevato che il dato normativo primario da cui si è partiti appare ancora insufficientemente coordinato e sistematico, per cui è prioritariamente necessario richiamare l'opportunità di un intervento normativo-quadro realmente unitario a cui poi far riferimento incontrovertibile al fine di esercitare la potestà di attuazione mediante delegificazione da parte del Governo secondo lo schema di affidare alle stesse organizzazioni professionali la potestà statutaria e regolamentare e di affidare al governo poteri di indirizzo e controllo, nel quadro di una visione ispirata ai principi di competizione e di concorrenza anche nei servizi professionali e di rispetto del principio costituzionale sancito dall'articolo 33 della Costituzione di richiedere il possesso di speciali requisiti e di forme organizzative proprie nel caso di necessità dovute alla specifica qualità professionale e contraddistinte da asimmetrie informative e cognitive;

rilevato in particolare che:

l'articolo 1, comma 1, lettera *a*) annovera nella definizione di «professione regolamentata» anche le attività esercitate dagli iscritti in «albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici occorre – come già segnalato dal Consiglio di Stato che si chiarisca se si fa riferimento alla possibilità di introdurre nel novero delle professioni regolate altre specifiche professioni o se, come appare necessario alla luce del contenuto attuale della delega, si faccia riferimento con le nozioni richiamate ai soli ordini e collegi delle professioni già esistenti;

all'articolo 2 sarebbe opportuno fare riferimento, secondo i principi di delegificazione, all'articolo 33 della Costituzione, che sancisce l'obbligatorietà dell'esame di Stato per l'esercizio di determinate professioni., ritenuto che tale riferimento appare estremamente utile allo scopo di affer-

mare la diretta corrispondenza tra la disciplina in esame e i principi costituzionali afferenti alle condizioni di accesso ed esercizio delle professioni regolamentate;

l'articolo 3 stabilisce che l'insieme degli albi territoriali di ogni professione costituisce l'albo unico nazionale degli iscritti; appare opportuno chiarire se si intendeva tener conto della articolata complessità di difforme organizzazione territoriale degli ordini esistenti o se si intende attribuire soggettività giuridica e qualità istituzionale al solo insieme nazionale degli iscritti agli albi e collegi;

l'articolo 5, relativo all'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'attività professionale, riconosce anche alle associazioni professionali la legittimazione a stipulare convenzioni con le compagnie assicurative, eccedendo i principi delegificazione di cui alla lettera e) del richiamato articolo 3, comma 5 del decreto legge n. 138 del 2011, che fanno riferimento unicamente alla legittimazione dei Consigli nazionali e degli enti di previdenza; appare pertanto opportuno rimodulare la norma affinché si chiarisca che non è inibito ai Consigli nazionali degli ordini e collegi la possibilità di negoziare polizze collettive, di predisporre le condizioni generali delle polizze assicurative, in convenzione con i propri iscritti, si segnala ulteriormente al riguardo che, trattandosi di norma che istituisce un regime di assicurazione obbligatoria, vanno previste anche modalità e condizioni generali per le quali sia obbligatoria da parte delle Compagnie assicuratrici la stipula delle polizze, onde evitare il fenomeno dell'indiretta limitazione all'esercizio della professione;

all'articolo 5, come peraltro previsto per le professioni dell'area medica dal decreto-legge n. 89 del 2012, il cui disegno di legge di conversione è stato approvato dalla Camera dei deputati il 19 luglio 2012 (C. 5323) ed ora si trova all'esame del Senato, sarebbe opportuno inserire una scadenza temporale differita ai fini dell'entrata in vigore dell'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale a carico degli iscritti agli albi onde consentire l'organizzazione dei presupposti per l'attuazione di tale obbligo;

l'articolo 6 rende obbligatorio il tirocinio anche per le categorie che ne erano prive e ne allunga la durata per quelle categorie che lo prevedevano per un periodo inferiore a 18 mesi, occorre chiarire che tale principio non limita in tal modo l'autonomia delle università e dei consigli nazionali nella definizione di specifiche intese volte ad anticipare il tirocinio, come previsto dalla lettera c) del richiamato articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011 e dal comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, la disciplina di dettaglio del tirocinio deve essere demandate a regolamenti emanati a cura dei Consigli nazionali degli ordini e collegi;

appare opportuno coordinare l'articolo 6 con le disposizioni legislative che attribuiscono ai Consigli nazionali degli ordini e collegi la disciplina dei tirocini;

al comma 1 dell'articolo 6 occorre verificare e chiarire se attraverso la previsione si intende ottenere e dichiarare ex professo il ricono-



scimento del carattere obbligatorio anche per le professioni che attualmente non lo prevedono o se esso si intende limitato ai singoli ordinamenti che già lo prevedono;

appare opportuno verificare se corrisponda ai principi di delegificazione il comma 3 dello stesso articolo 6, nella parte in cui dispone che il professionista affidatario debba avere almeno 5 anni di anzianità. Tale requisito, infatti, non trova diretto fondamento nell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, e confligge con quanto attualmente previsto da vari ordinamenti professionali, che limitano a 3 anni l'anzianità richiesta al professionista affidatario;

occorre chiarire che non vi può essere l'incompatibilità del tirocinio con il solo impiego pubblico, mentre con l'impiego privato si prevede la compatibilità nel caso in cui siano rispettate alcune condizioni, per cui è opportuno prevedere la possibilità di svolgere il tirocinio anche in concomitanza con il mantenimento di un rapporto di impiego pubblico alle medesime condizioni previste per l'attività di lavoro privato subordinato;

verificare se l'articolo 6, corrisponda ai principi di delegificazione nella parte in cui si prevede la possibilità per i tirocinanti di frequentare specifici corsi di formazione professionale organizzati da soggetti autorizzati dai ministri vigilanti; e nella parte in cui al comma 10 dell'articolo 6 si attribuisce al ministro vigilante il potere di emanare un regolamento volto a disciplinare una serie di oggetti relativi ai corsi di formazioni e se non sia invece opportuno secondo la *ratio* dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che sia espressamente previsto dalla legge di delegificazione la legittimazione del Ministro ad adottare regolamenti volti a disciplinare ulteriormente la materia delegificata;

è opportuno che meglio emergano i principi della facoltatività della frequenza di corsi di formazione, della loro gratuità e dell'accesso a tutti per i medesimi e del principio di separazione fra chi ha poteri di controllo sulla loro idoneità e chi li organizza e tiene, nonché al superamento del criterio dei crediti formativi come attualmente in essere;

l'articolo 7, comma 2, affida al Ministro vigilante la disciplina attuativa dell'obbligo di formazione permanente, eccedendo l'ambito di autorizzazione all'esercizio della potestà regolamentare in delegificazione di cui alla lettera *b*) del richiamato articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011 che affida la potestà regolamentare unicamente ai Consigli nazionali;

il comma 3 dell'articolo 7 relativo alle convenzioni da stipulare tra Consigli nazionali ed università potrebbe essere integrato prevedendo che l'attività di formazione la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento possa essere organizzata anche a cura degli ordini o collegi territoriali e dei sindacati di categoria delle professioni regolamentate in qualità di parte sociale con rilevanza nazionale, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti;

occorre valutare se l'articolo 7, comma 5, invade la competenza delle Regioni disciplinata dall'articolo 117, comma 6, della Costituzione prevedendo che le Regioni possono disciplinare l'attribuzione di fondi

per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale o se si tratta di norma esortativa che può anche essere espunta o meglio riformulata;

l'articolo 8 disciplina il regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione, limitando al primo comma l'incompatibilità esclusivamente alle attività suscettibili di pregiudicare l'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico del professionista e, al secondo comma, facendo salvo il regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione di notaio e con il pubblico impiego;

la disciplina delle incompatibilità all'esercizio della professione non rientra nell'oggetto dell'intervento regolamentare in delegificazione autorizzato dal richiamato articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011 ed è opportuno che essa non sia affidata ad una formulazione di carattere generico e valida per tutte le professioni regolamentate con possibili incertezze interpretative;

l'articolo 9 disciplina il procedimento disciplinare per le professioni diverse da quelle sanitarie, con lo scopo di introdurre elementi di maggiore terzietà nell'esercizio del potere disciplinare, istituendo specifici organismi di disciplina distinti e diversi dagli attuali consigli territoriali e nazionali;

la soluzione prospettata per i consigli territoriali (il trasferimento delle funzioni disciplinari al consiglio viciniore) e per i consigli nazionali (affidamento della funzione disciplinare ai soggetti primi fra i non eletti) non sembra realizzare quanto indicato dal richiamato articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011, in quanto nel primo caso permane la commistione fra funzioni amministrative e funzioni disciplinari, e nel secondo caso sembra meno garantita la terzietà nel giudizio;

rimane inoltre irrisolto il problema della divisione delle funzioni disciplinari da quelle amministrative per i consigli nazionali che decidono i ricorsi in via giurisdizionale;

sarebbe stato opportuno prevedere per gli ordini e collegi che decidono in via amministrativa, l'istituzione di consigli di disciplina territoriali e, per gli ordini e collegi che decidono in via giurisdizionale, l'istituzione di specifiche sezioni disciplinari dedicate, da costituirsi all'interno degli attuali consigli territoriali e nazionali, con sottrazione loro di qualunque altra funzione amministrativa;

sarebbe opportuno estendere anche alle società di professionisti di cui alla legge 12 novembre 2011, n. 183, l'applicazione, in quanto compatibile, delle medesime disposizioni previste nelle leggi professionali in materia disciplinare per gli iscritti che esercitano la professione in forma individuale, al fine di evitare che lo schermo della società professionale possa costituire una legittima causa di elusione dell'applicazione delle norme disciplinari nei confronti dei soci;

appare opportuna una generale riconsiderazione della materia disciplinare alla luce del principio di elezione di corti disciplinari autonome e terze;

all'articolo 9, comma 7, si sarebbe dovuta esplicitare la salvezza relativa alla «disciplina vigente per le professioni istituite anteriormente alla Costituzione, i cui Consigli Nazionali hanno, in materia disciplinare, competenza giurisdizionale». Ciò allo scopo di evitare che l'adozione del provvedimento in esame possa surrettiziamente condurre a un'uniformazione indebita delle competenze dei Consigli nazionali degli ordini e collegi, a prescindere dall'attribuzione o meno nei loro confronti dell'esercizio della funzione giurisdizionale;

al fine di assicurare la massima coerenza tra il disposto dei commi 2 e 4 dell'articolo 9, si dovrebbe aggiungere una clausola di salvezza finalizzata a consentire l'anticipazione dei primi sei mesi di tirocinio durante lo svolgimento del corso di laurea, in deroga, quindi alla previsione di cui all'articolo 9, comma 2. Al contempo, al comma 4, si è dovrebbe prevedere la possibilità di stipulare apposite convenzioni tra i Consigli nazionali degli ordini o collegi, il Ministro per la pubblica istruzione, università e ricerca e il Ministro per la semplificazione, al fine di consentire lo svolgimento del tirocinio anche presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea, come previsto *ex lege*;

l'articolo 11 reca una disciplina speciale del tirocinio per l'accesso alla professione forense, introducendo, in particolare, la possibilità del suo svolgimento presso gli uffici legali di enti privati autorizzati dal Ministro della giustizia che va meglio esplicitata chiarendo che ciò è possibile solo se gli enti privati sono dotati di autonomo ufficio legale in cui esercitano iscritti agli albi professionali muniti del diritto di rappresentanza esterna e processuale;

rilevato che lo schema in esame non prevede la facoltà per le professioni che svolgono attività simili di accorparsi su base volontaria, secondo quanto invece previsto dal comma 5 del richiamato articolo 3 del decreto legge n. 138 del 2011 così modificato dall'art. 9, comma 7, lettera a), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, determinandosi in tal modo una lacuna normativa, mentre è opportuno chiarire che i consigli nazionali hanno facoltà di predisporre idonee proposte ai fini dell'emanazione di nuovi provvedimenti di riconoscimento delle professioni derivanti da tali accorpamenti;

rilevato che lo schema in esame reca un capo dedicato a tutte le professioni (I), un capo dedicato alla professione di avvocato (II) ed un capo dedicato alla professione di notaio (III);

considerato che, sarebbe stato opportuno prevedere ulteriori disposizioni concernenti altre specifiche professioni regolamentate, ritenuto che la riforma degli ordinamenti professionali dovrebbe rappresentare l'occasione per la modernizzazione ed una liberalizzazione delle professioni che si faccia carico di superare le criticità esistenti al fine di migliorare la qualità delle prestazioni professionali nell'interesse degli utenti dei servizi professionali;

considerato che andrebbe introdotta una norma per i dottori commercialisti e gli esperti contabili che consenta ai tirocinanti di avere la

possibilità di completare il tirocinio anche per l'iscrizione nel registro dei revisori legali, atteso che la riduzione generale della durata del tirocinio a non oltre 18 mesi non può incidere su quello che la norma comunitaria impone per l'iscrizione nel citato registro. Così facendo, all'esito dei diciotto mesi di tirocinio e del superamento dell'esame di Stato, l'abilitato dottore commercialista o esperto contabile potrà completare il tirocinio per l'iscrizione anche nel registro dei revisori legali.

considerato, in particolare, che, con riferimento alla professione di assistente sociale, è avvertita dal Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali la necessità di garantire la formazione con un ciclo formativo unico per l'accesso alla professione disponendo l'obbligatorietà della propedeuticità del corso di laurea triennale della classe L39 per l'accesso al successivo biennio di laurea magistrale della classe LM87, dal momento che l'accesso a quest'ultima con diplomi di laurea triennale afferenti ad altre classi diverse dalla L39 non garantisce l'avvenuta acquisizione delle competenze professionali necessarie e sufficienti per l'accesso all'esame di Stato di abilitazione professionale e quindi all'esercizio della professione;

considerato che, conseguentemente, sarebbe stato opportuno istituire una sezione unica dell'albo superando le attuali sezioni A e B, provvedendo a disporre in via transitoria l'inserimento nella sezione unica dell'albo degli assistenti sociali iscritti nelle due sezioni al momento dell'entrata in vigore del regolamento;

con particolare riferimento alla professione di notaio, rilevato che:

lo schema di decreto interessa la professione di notaio, oltre che in relazione alla disciplina generale, in riferimento alle seguenti questioni: *a)* l'assicurazione obbligatoria; *b)* l'accesso; *c)* il tirocinio.

Per quanto concerne il punto *a)* relativo all'assicurazione obbligatoria, l'ordinamento del notariato regola specificamente la materia agli articoli 19 e 20 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 come modificati dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 4 maggio 2006 n. 182, stabilendo che il Consiglio Nazionale del Notariato stipuli direttamente una polizza collettiva, ripartendone l'onere del premio fra tutti i notai italiani e non con polizze individuali stipulate sulla base di una «Convenzione collettiva» negoziata a livello nazionale, come previsto invece dall'articolo 5 comma 1 del provvedimento in esame. La specificità del notariato impone la conferma del sistema vigente della polizza collettiva, per offrire ai cittadini assoluta certezza in ordine alla copertura assicurativa della funzione pubblica esercitata da ciascun notaio, non rimessa alla pur doverosa iniziativa dello stesso. Inoltre, al fine di semplificare il suddetto sistema di partecipazione dei notai agli oneri derivanti dal pagamento dei premi della citata polizza, è necessario modificare il sistema di esazione.

Per quanto concerne il punto *b)* relativo all'accesso, si avverte la necessità di superare il limite della partecipazione a non più di tre concorsi, in quanto esso non appare coerente con i principi enunciati nel decreto di

agosto 2011. Ovviamente l'abolizione di tale limite richiede adeguati interventi correttivi del sistema concorsuale attuale per prevenire il pericolo di un ingolfamento delle prove, con la partecipazione di una massa di candidati non muniti di adeguata preparazione. Nel Regolamento, pertanto, andrebbe inserita nel Capo III, contenente «Disposizioni concernenti i Notai», e precisamente all'articolo 12, dedicato all'accesso alla professione notarile, l'abrogazione di tale limite con l'introduzione di modifiche volte alla velocizzazione delle prove concorsuali, facilitando anche il reperimento delle disponibilità – oggi scarse – di notai, magistrati e professori universitari ad assumersi l'onere di Commissari di concorso.

Nello stesso articolo 12 al comma 2 è previsto che il diploma conseguito presso le Scuole di specializzazione per le professioni legali, valga quanto un anno di pratica. Ora è ben noto quanto sia lontano dalla pratica notarile la frequentazione di un corso di specializzazione comune alle altre professioni legali, che per il primo anno ha carattere assolutamente generalista e nel secondo anno l'obbligo di frequenza viene spesso adempiuto con la frequenza a scuole istituzionali di notariato. Pertanto, vi è una alternativa: la norma viene del tutto espunta, nell'ottica della valorizzazione della pratica professionale realmente fatta – senza surrogati – ovvero deve prevedersi che lo stesso valore abbiano i corsi seguiti presso Scuole istituzionali di notariato o di livello universitario specifiche per l'accesso alla professione notarile. In ogni caso il diploma come sopra conseguito non dovrebbe essere computato per più di sei mesi di pratica.

Infine, per quanto riguarda in particolare il punto *c*) relativo al tirocinio e di cui all'articolo 6 del schema, si sarebbe dovuta aggiungere alla fine del comma 8, la previsione che i Consigli nazionali disciplinino con appositi regolamenti le modalità per la verifica dell'effettivo svolgimento del tirocinio.

esprime parere favorevole a condizione che il provvedimento sia modificato secondo quanto riportato in premessa.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 488**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali;

considerati i principi di delegificazione di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 2011, e successive modificazioni, nonché gli ulteriori parametri di legittimità ricavabili dalla legislazione interna e dalla normativa dell'Unione Europea;

richiamato il parere espresso dal Consiglio di Stato il 10 luglio 2012 sullo schema di regolamento, i cui rilievi critici sono pienamente condivisi;

rilevato che il dato normativo primario da cui si è partiti appare ancora insufficientemente coordinato e sistematico, per cui è prioritariamente necessario richiamare l'opportunità di un intervento normativo-quadro realmente unitario a cui poi far riferimento incontrovertibile al fine di esercitare la potestà di attuazione mediante delegificazione da parte del Governo secondo lo schema di affidare alle stesse organizzazioni professionali la potestà statutaria e regolamentare e di affidare al governo poteri di indirizzo e controllo, nel quadro di una visione ispirata ai principi di competizione e di concorrenza anche nei servizi professionali e di rispetto del principio costituzionale sancito dall'articolo 33 della Costituzione di richiedere il possesso di speciali requisiti e di forme organizzative proprie nel caso di necessità dovute alla specifica qualità professionale e contraddistinte da asimmetrie informative e cognitive;

rilevato in particolare che:

l'articolo 1, comma 1, lettera *a*) annovera nella definizione di «professione regolamentata» anche le attività esercitate dagli iscritti in «albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici occorre – come già segnalato dal Consiglio di Stato che si chiarisca se si fa riferimento alla possibilità di introdurre nel novero delle professioni regolate altre specifiche professioni o se, come appare necessario alla luce del contenuto attuale della delega, si faccia riferimento con le nozioni richiamate ai soli ordini e collegi delle professioni già esistenti;

all'articolo 2 sarebbe opportuno fare riferimento, secondo i principi di delegificazione, all'articolo 33 della Costituzione, che sancisce l'obbligatorietà dell'esame di Stato per l'esercizio di determinate professioni, ritenuto che tale riferimento appare estremamente utile allo scopo di affer-

mare la diretta corrispondenza tra la disciplina in esame e i principi costituzionali afferenti alle condizioni di accesso ed esercizio delle professioni regolamentate;

l'articolo 3 stabilisce che l'insieme degli albi territoriali di ogni professione costituisce l'albo unico nazionale degli iscritti; appare opportuno chiarire se si intendeva tener conto della articolata complessità di difforme organizzazione territoriale degli ordini esistenti o se si intende attribuire soggettività giuridica e qualità istituzionale al solo insieme nazionale degli iscritti agli albi e collegi;

l'articolo 5, relativo all'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'attività professionale, riconosce anche alle associazioni professionali la legittimazione a stipulare convenzioni con le compagnie assicurative, eccedendo i principi di delegificazione di cui alla lettera e) del richiamato articolo 3, comma 5 del decreto legge n. 138 del 2011, che fanno riferimento unicamente alla legittimazione dei Consigli nazionali e degli enti di previdenza; appare pertanto opportuno rimodulare la norma affinché si chiarisca che non è inibito ai Consigli nazionali degli ordini e collegi la possibilità di negoziare polizze collettive, di predisporre le condizioni generali delle polizze assicurative, in convenzione con i propri iscritti, si segnala ulteriormente al riguardo che, trattandosi di norma che istituisce un regime di assicurazione obbligatoria, vanno previste anche modalità e condizioni generali per le quali sia obbligatoria da parte delle Compagnie assicuratrici la stipula delle polizze, onde evitare il fenomeno dell'indiretta limitazione all'esercizio della professione;

all'articolo 5, come peraltro previsto per le professioni dell'area medica dal decreto-legge n. 89 del 2012, il cui disegno di legge di conversione, già approvato dalla Camera dei deputati il 19 luglio 2012, ora si trova all'esame del Senato (A.S. 3414), sarebbe opportuno inserire una scadenza temporale differita ai fini dell'entrata in vigore dell'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale a carico degli iscritti agli albi onde consentire l'organizzazione dei presupposti per l'attuazione di tale obbligo;

l'articolo 6 rende obbligatorio il tirocinio anche per le categorie che ne erano prive e ne allunga la durata per quelle categorie che lo prevedevano per un periodo inferiore a 18 mesi, occorre chiarire che tale principio non limita in tal modo l'autonomia delle università e dei consigli nazionali nella definizione di specifiche intese volte ad anticipare il tirocinio, come previsto dalla lettera c) del richiamato articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011 e dal comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, la disciplina di dettaglio del tirocinio deve essere demandate a regolamenti emanati a cura dei Consigli nazionali degli ordini e collegi;

appare opportuno coordinare l'articolo 6 con le disposizioni legislative che attribuiscono ai Consigli nazionali degli ordini e collegi la disciplina dei tirocini;

al comma 1 dell'articolo 6 occorre verificare e chiarire se attraverso la previsione si intende ottenere e dichiarare *ex professo* il ricono-

scimento del carattere obbligatorio anche per le professioni che attualmente non lo prevedono o se esso si intende limitato ai singoli ordinamenti che già lo prevedono;

al fine di assicurare la massima coerenza tra il disposto dei commi 2 e 4 dell'articolo 6, si dovrebbe aggiungere una clausola di salvezza finalizzata a consentire l'anticipazione dei primi sei mesi di tirocinio durante lo svolgimento del corso di laurea, in deroga, quindi alla previsione di cui all'articolo 6, comma 2. Al contempo, al comma 4, si è dovrebbe prevedere la possibilità di stipulare apposite convenzioni tra i Consigli nazionali degli ordini o collegi, il Ministro per la pubblica istruzione, università e ricerca e il Ministro per la semplificazione, al fine di consentire lo svolgimento del tirocinio anche presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea, come previsto *ex lege*;

appare opportuno verificare se corrisponda ai principi di delegificazione il comma 3 dello stesso articolo 6, nella parte in cui dispone che il professionista affidatario debba avere almeno 5 anni di anzianità. Tale requisito, infatti, non trova diretto fondamento nell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, e confligge con quanto attualmente previsto da vari ordinamenti professionali, che limitano a 3 anni l'anzianità richiesta al professionista affidatario;

occorre chiarire che non vi può essere l'incompatibilità del tirocinio con il solo impiego pubblico, mentre con l'impiego privato si prevede la compatibilità nel caso in cui siano rispettate alcune condizioni, per cui è opportuno prevedere la possibilità di svolgere il tirocinio anche in concomitanza con il mantenimento di un rapporto di impiego pubblico alle medesime condizioni previste per l'attività di lavoro privato subordinato;

verificare se l'articolo 6, corrisponda ai principi di delegificazione nella parte in cui si prevede la possibilità per i tirocinanti di frequentare specifici corsi di formazione professionale organizzati da soggetti autorizzati dai ministri vigilanti; e nella parte in cui al comma 10 dell'articolo 6 si attribuisce al ministro vigilante il potere di emanare un regolamento volto a disciplinare una serie di oggetti relativi ai corsi di formazioni e se non sia invece opportuno secondo la *ratio* dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che sia espressamente previsto dalla legge di delegificazione la legittimazione del Ministro ad adottare regolamenti volti a disciplinare ulteriormente la materia delegificata;

è opportuno che meglio emergano i principi della facoltatività della frequenza di corsi di formazione, della loro gratuità e dell'accesso a tutti per i medesimi e del principio di separazione fra chi ha poteri di controllo sulla loro idoneità e chi li organizza e tiene, nonché al superamento del criterio dei crediti formativi come attualmente in essere;

l'articolo 7, comma 2, affida al Ministro vigilante la disciplina attuativa dell'obbligo di formazione permanente, eccedendo l'ambito di autorizzazione all'esercizio della potestà regolamentare in delegificazione di cui alla lettera *b*) del richiamato articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011 che affida la potestà regolamentare unicamente ai Consigli nazionali;



il comma 3 dell'articolo 7 relativo alle convenzioni da stipulare tra Consigli nazionali ed università potrebbe essere integrato prevedendo che l'attività di formazione la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento possa essere organizzata anche a cura degli ordini o collegi territoriali e dei sindacati di categoria maggiormente rappresentativi a livello nazionale delle professioni regolamentate in qualità di parte sociale con rilevanza nazionale, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti;

occorre valutare se l'articolo 7, comma 5, invade la competenza delle Regioni disciplinata dall'articolo 117, comma 6, della Costituzione prevedendo che le Regioni possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale o se si tratta di norma esortativa che può anche essere espunta o meglio riformulata;

l'articolo 8 disciplina il regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione, limitando al primo comma l'incompatibilità esclusivamente alle attività suscettibili di pregiudicare l'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico del professionista e, al secondo comma, facendo salvo il regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione di notaio e con il pubblico impiego;

la disciplina delle incompatibilità all'esercizio della professione non rientra nell'oggetto dell'intervento regolamentare in delegificazione autorizzato dal richiamato articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011 ed è opportuno che essa non sia affidata ad una formulazione di carattere generico e valida per tutte le professioni regolamentate con possibili incertezze interpretative;

l'articolo 9 disciplina il procedimento disciplinare per le professioni diverse da quelle sanitarie, con lo scopo di introdurre elementi di maggiore terzietà nell'esercizio del potere disciplinare, istituendo specifici organismi di disciplina distinti e diversi dagli attuali consigli territoriali e nazionali;

la soluzione prospettata per i consigli territoriali (il trasferimento delle funzioni disciplinari al consiglio viciniore) e per i consigli nazionali (affidamento della funzione disciplinare ai soggetti primi fra i non eletti) non sembra realizzare quanto indicato dal richiamato articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011, in quanto nel primo caso permane la commistione fra funzioni amministrative e funzioni disciplinari, e nel secondo caso sembra meno garantita la terzietà nel giudizio;

rimane inoltre irrisolto il problema della divisione delle funzioni disciplinari da quelle amministrative per i consigli nazionali che decidono i ricorsi in via giurisdizionale;

sarebbe stato opportuno prevedere per gli ordini e collegi che decidono in via amministrativa, l'istituzione di consigli di disciplina territoriali e, per gli ordini e collegi che decidono in via giurisdizionale, l'istituzione di specifiche sezioni disciplinari dedicate, da costituirsi all'interno degli attuali consigli territoriali e nazionali, con sottrazione loro di qualunque altra funzione amministrativa;

sarebbe necessario estendere anche alle società di professionisti di cui alla legge 12 novembre 2011, n. 183, l'applicazione, in quanto compatibile, delle medesime disposizioni previste nelle leggi professionali in materia disciplinare per gli iscritti che esercitano la professione in forma individuale, al fine di evitare che lo schermo della società professionale possa costituire una legittima causa di elusione dell'applicazione delle norme disciplinari nei confronti dei soci;

appare opportuna una generale riconsiderazione della materia disciplinare alla luce del principio di elezione di corti disciplinari autonome e terze;

all'articolo 9, comma 7, si sarebbe dovuta esplicitare la salvezza relativa alla «disciplina vigente per le professioni istituite anteriormente alla Costituzione, i cui Consigli Nazionali hanno, in materia disciplinare, competenza giurisdizionale». Ciò allo scopo di evitare che l'adozione del provvedimento in esame possa surrettiziamente condurre a un'uniformazione indebita delle competenze dei Consigli nazionali degli ordini e collegi, a prescindere dall'attribuzione o meno nei loro confronti dell'esercizio della funzione giurisdizionale;

l'articolo 11 reca una disciplina speciale del tirocinio per l'accesso alla professione forense, introducendo, in particolare, la possibilità del suo svolgimento presso gli uffici legali di enti privati autorizzati dal Ministro della giustizia che va meglio esplicitata chiarendo che ciò è possibile solo se gli enti privati sono dotati di autonomo ufficio legale in cui esercitano iscritti agli albi professionali muniti del diritto di rappresentanza esterna e processuale;

rilevato che lo schema in esame non prevede la facoltà per le professioni che svolgono attività simili di accorparsi su base volontaria, secondo quanto invece previsto dal comma 5 del richiamato articolo 3 del decreto legge n. 138 del 2011 così modificato dall'art. 9, comma 7, lettera a), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, determinandosi in tal modo una lacuna normativa, mentre è opportuno chiarire che i consigli nazionali hanno facoltà di predisporre idonee proposte ai fini dell'emanazione di nuovi provvedimenti di riconoscimento delle professioni derivanti da tali accorpamenti;

rilevato che lo schema in esame reca un capo dedicato a tutte le professioni (I), un capo dedicato alla professione di avvocato (II) ed un capo dedicato alla professione di notaio (III);

considerato che, sarebbe stato opportuno prevedere ulteriori disposizioni concernenti altre specifiche professioni regolamentate, ritenuto che la riforma degli ordinamenti professionali dovrebbe rappresentare l'occasione per la modernizzazione ed una liberalizzazione delle professioni che si faccia carico di superare le criticità esistenti al fine di migliorare la qualità delle prestazioni professionali nell'interesse degli utenti dei servizi professionali;

considerato che andrebbe introdotta una norma per i dottori commercialisti e gli esperti contabili che consenta ai tirocinanti di avere la

possibilità di completare il tirocinio anche per l'iscrizione nel registro dei revisori legali, atteso che la riduzione generale della durata del tirocinio a non oltre 18 mesi non può incidere su quello che la norma comunitaria impone per l'iscrizione nel citato registro. Così facendo, all'esito dei diciotto mesi di tirocinio e del superamento dell'esame di Stato, l'abilitato dottore commercialista o esperto contabile potrà completare il tirocinio per l'iscrizione anche nel registro dei revisori legali.

considerato, in particolare, che, con riferimento alla professione di assistente sociale, è avvertita dal Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali la necessità di garantire la formazione con un ciclo formativo unico per l'accesso alla professione disponendo l'obbligatorietà della propedeuticità del corso di laurea triennale della classe L39 per l'accesso al successivo biennio di laurea magistrale della classe LM87, dal momento che l'accesso a quest'ultima con diplomi di laurea triennale afferenti ad altre classi diverse dalla L39 non garantisce l'avvenuta acquisizione delle competenze professionali necessarie e sufficienti per l'accesso all'esame di Stato di abilitazione professionale e quindi all'esercizio della professione;

considerato che, conseguentemente, sarebbe stato opportuno istituire una sezione unica dell'albo superando le attuali sezioni A e B, provvedendo a disporre in via transitoria l'inserimento nella sezione unica dell'albo degli assistenti sociali iscritti nelle due sezioni al momento dell'entrata in vigore del regolamento;

con particolare riferimento alla professione di notaio, rilevato che:

lo schema di decreto interessa la professione di notaio, oltre che in relazione alla disciplina generale, in riferimento alle seguenti questioni: *a*) l'assicurazione obbligatoria; *b*) l'accesso; *c*) il tirocinio.

Per quanto concerne il punto *a*) relativo all'assicurazione obbligatoria, l'ordinamento del notariato regola specificamente la materia agli articoli 19 e 20 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 come modificati dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 4 maggio 2006 n. 182, stabilendo che il Consiglio Nazionale del Notariato stipuli direttamente una polizza collettiva, ripartendone l'onere del premio fra tutti i notai italiani e non con polizze individuali stipulate sulla base di una «Convenzione collettiva» negoziata a livello nazionale, come previsto invece dall'articolo 5 comma 1 del provvedimento in esame. La specificità del notariato impone la conferma del sistema vigente della polizza collettiva, per offrire ai cittadini assoluta certezza in ordine alla copertura assicurativa della funzione pubblica esercitata da ciascun notaio, non rimessa alla pur doverosa iniziativa dello stesso. Inoltre, al fine di semplificare il suddetto sistema di partecipazione dei notai agli oneri derivanti dal pagamento dei premi della citata polizza, è necessario modificare il sistema di esazione.

Per quanto concerne il punto *b*) relativo all'accesso, si avverte la necessità di superare il limite della partecipazione a non più di tre concorsi, in quanto esso non appare coerente con i principi enunciati nel decreto di

agosto 2011. Ovviamente l'abolizione di tale limite richiede adeguati interventi correttivi del sistema concorsuale attuale per prevenire il pericolo di un ingolfamento delle prove, con la partecipazione di una massa di candidati non muniti di adeguata preparazione. Nel Regolamento, pertanto, andrebbe inserita nel Capo III, contenente «Disposizioni concernenti i Notai», e precisamente all'articolo 12, dedicato all'accesso alla professione notarile, l'abrogazione di tale limite con l'introduzione di modifiche volte alla velocizzazione delle prove concorsuali, facilitando anche il reperimento delle disponibilità – oggi scarse – di notai, magistrati e professori universitari ad assumersi l'onere di Commissari di concorso.

Nello stesso articolo 12 al comma 2 è previsto che il diploma conseguito presso le Scuole di specializzazione per le professioni legali, valga quanto un anno di pratica. Ora è ben noto quanto sia lontano dalla pratica notarile la frequentazione di un corso di specializzazione comune alle altre professioni legali, che per il primo anno ha carattere assolutamente generalista e nel secondo anno l'obbligo di frequenza viene spesso adempiuto con la frequenza a scuole istituzionali di notariato. Pertanto, vi è una alternativa: la norma viene del tutto espunta, nell'ottica della valorizzazione della pratica professionale realmente fatta – senza surrogati – ovvero deve prevedersi che lo stesso valore abbiano i corsi seguiti presso Scuole istituzionali di notariato o di livello universitario specifiche per l'accesso alla professione notarile. In ogni caso il diploma come sopra conseguito non dovrebbe essere computato per più di sei mesi di pratica.

Infine, per quanto riguarda in particolare il punto *c*) relativo al tirocinio e di cui all'articolo 6 del schema, si sarebbe dovuta aggiungere alla fine del comma 8, la previsione che i Consigli nazionali disciplinino con appositi regolamenti le modalità per la verifica dell'effettivo svolgimento del tirocinio.

esprime parere favorevole a condizione che il provvedimento sia modificato secondo quanto riportato in premessa.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Venerdì 27 luglio 2012

**Plenaria**

**747<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi, il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Ciaccia, i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini e per l'economia e le finanze Polillo.*

*La seduta inizia alle ore 9,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3396) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente AZZOLLINI comunica che i Relatori hanno presentato l'emendamento 12.1000. Propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti per le ore 10,30 di oggi.

La Commissione conviene.

*La seduta, sospesa alle ore 10, riprende alle ore 11.*

Il presidente AZZOLLINI riassume i contenuti dell'emendamento 12.1000, che prevede l'estensione di talune agevolazioni fiscali alla costruzione di nuove infrastrutture. La disposizione intende essere di impulso e di sviluppo dell'economia. Considerata la complessità delle implicazioni che scaturiscono dall'approvazione di tale emendamento, ritiene

opportuno che il Ministero dello sviluppo economico, ne chiarisca l'estensione della portata e le finalità connesse. A tal fine, il Vice Ministro dell'economia ha assicurato il prossimo intervento in Commissione allo scopo di fornire i chiarimenti necessari. Propone, pertanto, di procedere alla illustrazione dei subemendamenti all'emendamento 12.1000 e di accantonare la parte dell'emendamento relativa al comma 90-ter, sul quale il Vice ministro Ciaccia interverrà a breve prima della conclusione della seduta in corso.

Invita quindi i Senatori che hanno presentato subemendamenti all'emendamento 12.1000 ad illustrarli.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) illustra il subemendamento 12.1000/1, che mira ad assicurare il coordinamento degli organismi pagatori nel settore agricolo conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 73 del 2009.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra il subemendamento 12.1000/2, che prevede – con riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 12, comma 14, del decreto-legge in esame – l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari sulle proposte di nomina ivi indicate, ed il subemendamento 12.1000/10, che conferisce al Banco nazionale di prova talune attribuzioni già spettanti alla soppresso Catalogo nazionale delle armi.

La senatrice GHEDINI (*PD*) illustra il subemendamento 12.1000/3, che esclude dalla previsione del comma 20 dell'articolo 12 gli organismi collegiali, comunque denominati e di qualsiasi forma giuridica, il cui funzionamento non comporti oneri a carico della finanza pubblica.

La senatrice CARLONI (*PD*) illustra il subemendamento 12.1000/4, che, sempre con riferimento all'articolo 12, comma 20, fa salvi gli organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che abbiano tra le proprie finalità la promozione delle pari opportunità.

La senatrice BASTICO (*PD*) illustra il subemendamento 12.1000/5, che esclude dall'applicazione dell'articolo 12, comma 20, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia, di cui la legge n. 451 del 1997, che opera senza alcun onere a carico della finanza pubblica.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) illustra il subemendamento 12.1000/7, volto a sopprimere la lettera c) del comma 80 richiamato nell'emendamento 12.1000, sottolineando l'importanza del potere sanzionatorio attribuito alla Guardia di finanza ed alla Agenzia delle entrate. Sottolinea poi la necessità di chiarire i contenuti del comma 90-ter, che modifica l'articolo 18 della legge n. 183 del 2011, richiamato all'emendamento 12.1000.

Il senatore AGOSTINI (*PD*) illustra il subemendamento 12.1000/9, sottolineando la necessità del chiarimento atteso da parte del Vice ministro per lo sviluppo economico su un tema particolarmente delicato quale è quello trattato dal comma 90-ter.

Il presidente AZZOLLINI invita il Relatore e il Rappresentante del Governo ad esprimere i pareri sui subemendamenti all'emendamento 12.1000.

Il senatore GIARETTA (*PD*), relatore, invita al ritiro dei subemendamenti 12.1000/1, 12.1000/3, 12.1000/4 e 12.1000/5, dovendo altrimenti esprimere su di essi parere contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento 12.1000/2, limitatamente alla prima parte. Esprime parere contrario sui subemendamenti 12.1000/6 e 12.1000/7. Rinvia l'espressione del parere sui subemendamenti 12.1000/8 e 12.1000/9, in attesa di chiarimenti da parte del Vice ministro per lo sviluppo economico. Si rimette infine alla Commissione sul subemendamento 12.1000/10.

Il sottosegretario POLILLO esprime il medesimo avviso del relatore sui subemendamenti all'emendamento 12.1000.

È quindi posto ai voti il subemendamento 12.1000/1, che risulta respinto.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) riformula il subemendamento 12.1000/2 sopprimendo le parole da «conseguentemente» fino alla fine.

Il subemendamento 12.1000/2 (testo 2) è quindi posto ai voti ed approvato.

La senatrice GHEDINI (*PD*) ritira i subemendamenti 12.1000/3, 12.1000/4 e 12.1000/5, preannunciando l'intenzione di far confluire i relativi contenuti in una riformulazione dell'emendamento 12.35.

Con distinte votazioni sono quindi respinti i subemendamenti 12.1000/6 e 12.1000/7.

La Commissione conviene di accantonare i subemendamenti 12.1000/8 e 12.1000/9.

Il senatore LEGNINI (*PD*) dichiara il voto contrario sul subemendamento 12.1000/10, facendo presente che tale proposta emendativa è stata più volte respinta, in passato, dalle Commissioni competenti nel merito. Il subemendamento non appare inoltre ammissibile a causa del suo contenuto.

La senatrice ANTEZZA (*PD*) ed il senatore MASCITELLI (*IdV*) si associano alle considerazioni espresse dal senatore Legnini.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che il vaglio di ammissibilità degli emendamenti non dipende dalla sensibilità rispetto al tema trattato. Considerata comunque la delicatezza della questione trattata dal subemendamento 12.1000/10 invita i presentatori a ritirarlo.

Il sottosegretario POLILLO fa presente che il subemendamento 12.1000/10 raccoglie una sollecitazione del Ministero dell'interno.

Il senatore AGOSTINI (*PD*) ritiene opportuno l'intervento in Commissione di un rappresentante del Ministero dell'Interno che possa fornire i necessari chiarimenti sulle finalità e sulle conseguenze del subemendamento 12.1000/10.

Il senatore GIARETTA (*PD*), relatore, ritiene opportuno procedere al temporaneo accantonamento del subemendamento 12.1000/10.

Il presidente AZZOLLINI, rilevata la delicatezza della questione trattata dal subemendamento 12.1000/10, invita i presentatori a ritirarlo.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), dopo aver fatto presente che la proposta emendativa a sua firma mira soltanto a colmare un vuoto normativo, preso atto delle perplessità della Commissione, ritira il subemendamento 12.1000/10.

Il presidente AZZOLLINI propone di procedere alla votazione dell'emendamento 12.1000 per parti separate, procedendo alla votazione della prima parte comprensiva delle lettere a), b), c) e d) limitatamente al comma 90-*bis* richiamato e, dopo i chiarimenti del Vice ministro dello sviluppo economico, alla votazione della seconda parte, relativa al comma 90-*ter*.

La Commissione conviene.

È quindi posto ai voti la prima parte dell'emendamento 12.1000, comprensiva delle lettere a), b), c) e d) limitatamente al comma 90-*bis* richiamato, che risulta approvata.

La Commissione procede quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 12 precedentemente accantonati.

Il senatore GIARETTA (*PD*), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 12.1, 12.6, 12.7, 12.13, 12.15, 12.44, 12.45, 12.91, 12.99, 12.106, 12.107, 12.111, 12.130, 12.137, 12.139 e 12.140. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 12.8, 12.18, 12.42, 12.65, 12.89 limitata-



mente alla parte che dispone le soppressioni e 12.113. Con riferimento all'emendamento 12.35, ritiene opportuno un temporaneo ulteriore accantonamento in attesa della relativa riformulazione.

La senatrice CARLONI (*PD*) ritiene opportuno riformulare l'emendamento 12.35, nel senso di rivedere che gli organismi collegiali che non vengono soppressi non comportino oneri a carico della finanza pubblica.

Il senatore MORANDO (*PD*) fa presente la necessità di sopprimere le disposizioni relative al finanziamento degli organismi in questione, al fine di assicurare che la loro sopravvivenza non comporti una spesa a carico della finanza pubblica.

Il relatore GIARETTA (*PD*) ritiene si possa venire incontro alle esigenze rappresentate, prevedendo esplicitamente, con una riformulazione del testo dell'emendamento 12.35, la salvaguardia dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, della Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna e della Rete nazionale delle consigliere di parità sul territorio, precisando che tali strutture non devono comportare oneri per la finanza pubblica.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) interviene esprimendo l'opportunità che non sia la fonte legislativa bensì un più agile decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ad identificare gli organismi oggetto di intervento.

La senatrice ANTEZZA (*PD*) dichiara l'intenzione di sottoscrivere l'emendamento 12.35, una volta riformulato.

La Commissione conviene quindi di accantonare temporaneamente l'emendamento 12.35, in attesa di una corretta formulazione da parte dei presentatori.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sugli emendamenti che hanno ricevuto il parere contrario del Relatore. Si rimette invece alla Commissione sugli emendamenti che hanno ricevuto il parere favorevole del Relatore. In esito a distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 12.1 e 12.6.

Il senatore TEDESCO (*Misto-MSA*) sottoscrive l'emendamento 12.8 e chiede di poter apporre anche le firme dei senatori DI NARDO (*IdV*), PINZGER (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) e CASTIGLIONE (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*).

All'esito del voto, l'emendamento 12.7 risulta respinto.

Dopo un breve dibattito sull'emendamento 12.8, nel quale intervengono i senatori LEGNINI (*PD*), MORANDO (*PD*) e il PRESIDENTE, la Commissione conviene di accantonare ulteriormente l'emendamento 12.8.

Con votazioni successive sono respinte gli emendamenti 12.13 e 12.15.

Il senatore PASTORE (*PdL*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 12.18, che prevede l'espressione del parere parlamentare nell'ambito dei processi di riordino degli enti pubblici e statali.

All'esito del voto, l'emendamento 12.18 risulta approvato.

Con votazioni distinte l'emendamento 12.42 è approvato mentre gli emendamenti 12.44 e 12.45 risultano respinti.

All'esito del voto è inoltre approvato l'emendamento 12.65, mentre l'emendamento 12.81 è respinto.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 12.89.

Con distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 12.91, 12.99, 12.106, 12.107 e 12.111.

I senatori GALIOTO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), TANCREDI (*PdL*) e BELISARIO (*IdV*) sottoscrivono l'emendamento 12.113, che è posto ai voti e quindi approvato.

Il senatore CICOLANI (*PdL*) ritira l'emendamento 12.130.

Con distinte votazioni sono inoltre respinti gli emendamenti 12.137, 12.139 e 12.140.

Il presidente AZZOLLINI chiede al vice ministro per lo sviluppo economico, nel frattempo intervenuto in seduta, di chiarire i contenuti del comma 90-ter dell'emendamento 12.1000.

Il vice ministro CIACCIA illustra i contenuti e le finalità del comma 90-ter richiamato, che mira ad ampliare, da punto di vista soggettivo ed oggettivo, la platea dei beneficiari di talune agevolazioni fiscali.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) rileva che una disposizione di analogo contenuto è stata inserita nel decreto-legge n. 83 del 2012, appena licenziato dalla Camera dei deputati. Paventa il rischio di una irrisolvibile antinomia tra la disposizione illustrata dal vice ministro Ciaccia e quella approvata dalla Camera dei deputati.

Il senatore LEGNINI (*PD*) osserva che i concessionari a cui il comma 90-ter fa riferimento sembrerebbero essere quelli autostradali. Chiede se la disposizione venga in soccorso anche dei concessionari di opere e servizi di livello regionale o locale. Chiede inoltre se le opere che potranno beneficiare dei vantaggi fiscali siano quelle già comprese nella programmazione attuale o comprendano anche quelle di prossima programmazione.

Il senatore MORANDO (*PD*) chiede chiarimenti puntuali al vice ministro in merito alla esatta individuazione dei soggetti concessionari ed alla individuazione dei piani e dei programmi previsti dalla legislazione vigente.

Il vice ministro CIACCIA sottolinea che la disposizione recata dal comma 90-ter si integra e non confligge con le modifiche apportate al decreto legge n. 83 dalla Camera dei deputati. Fa quindi presente che la locuzione «società di progetto» avrebbe potuto escludere dal beneficio fiscale le società concessionarie che iniziano una nuova opera o una nuova concessione. L'inserimento delle parole «a legislazione vigente» mira ad ampliare i benefici fiscali ad un insieme più ampio di fattispecie.

Il senatore GRILLO (*PdL*), interviene incidentalmente sottolineando il ruolo della finanza di progetto nel panorama delle opere pubbliche negli ultimi dieci anni. La finanza di progetto, grazie anche a miglioramenti puntuali e continui, ha permesso di sostenere la spesa pubblica per infrastrutture che altrimenti sarebbe stata di importo certamente inferiore.

Il senatore LEGNINI (*PD*), pur apprezzando la portata generale delle misure incentivanti, fa presente la necessità di prestare attenzione agli eventuali problemi di copertura finanziaria che l'applicazione del comma 90-ter che comporterebbe.

Il senatore AGOSTINI (*PD*), rilevato il carattere innovativo della modifica all'articolo 18 della legge n. 183 del 2011 operata dal comma 90-ter, paventa i rischi di copertura della spesa futura poiché tale disposizione inciderebbe sugli introiti fiscali derivanti dai futuri piani di realizzazione di opere pubbliche.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che la disposizione in esame non ha profili finanziari di rilievo. Chiede quindi al vice ministro Ciaccia se l'articolo 18 alla legge n. 183 del 2011, così come modificato dal comma 90-ter, includa anche opere pubbliche di nuova realizzazione.

Il vice ministro CIACCIA risponde che la platea dei beneficiari degli incentivi fiscali si amplia certamente anche in favore delle società concessionarie di nuove opere pubbliche e che l'estensione «a legislazione vi-

gente» intende comprendere anche i futuri piani e programmi di realizzazione di opere pubbliche.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13, precedentemente accantonati.

Il relatore GIARETTA (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 13.5, e altresì sull'emendamento 13.12, purché riformulato sopprimendo la lettera *c*).

La senatrice GERMONTANI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) accetta la proposta del relatore, e formula pertanto un secondo testo dell'emendamento 13.12 nel senso indicato.

Il relatore GIARETTA (*PD*) dà parere contrario sull'emendamento 13.49.

Il sottosegretario POLILLO si esprime in senso contrario su tutti gli emendamenti, con l'eccezione del 13.12 nel nuovo testo.

La Commissione, con separate votazioni, accoglie gli emendamenti 13.5 e 13.12 (Testo 2).

Sull'emendamento 13.49, interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore GRILLO (*PdL*), il quale si dichiara dispiaciuto per la posizione contraria del Governo alla proposta emendativa. Sottolinea, a tal proposito, come l'intervento in questione, che mira ad abrogare una norma del 2005 sulla nazionalizzazione della Banca d'Italia peraltro mai attuata, risponda ad un'esigenza di certezza e di coerente revisione del quadro normativo. Aggiunge come la modifica sia ritenuta opportuna tanto dagli operatori del settore del credito quanto dalla stessa Banca d'Italia.

L'emendamento 13.49, posto ai voti, risulta respinto.

Si passa alla trattazione delle proposte di emendamento aggiuntive all'articolo 20, precedentemente accantonate.

Gli emendamenti 20.0.3 e 20.0.4, sui quali vi è parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, vengono separatamente posti in votazione e respinti.

La Commissione passa ad esaminare gli emendamenti accantonati aggiuntivi all'articolo 21.

Gli emendamenti 21.0.2 e 21.0.7, sui quali vi è parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, vengono separatamente posti in votazione e respinti.

Su proposta del Presidente, la Commissione esamina la proposta emendativa aggiuntiva all'articolo 24, anch'essa precedentemente accantonata.

Il senatore PEGORER (*PD*) sottolinea come il ruolo delle Regioni a Statuto speciale venga spesso strumentalizzato, ascrivendo alle stesse una presunta volontà di sottrarsi ai sacrifici finanziari, intento che è viceversa smentito dai sacrifici già posti in essere da alcune di esse. Anche in questa circostanza, si vuole garantire la partecipazione ad un quadro finanziario di maggior rigore, al contempo salvaguardando le garanzie di autonomia differenziata. Propone quindi una riformulazione dell'emendamento 24.0.1 che chiarisca la piena partecipazione delle autonomie speciali alla revisione della spesa, precisando solo la necessità di addivenire agli accordi Stato-Regioni previsti dai relativi Statuti. Precisa che la proposta di nuovo testo è condivisa altresì dai senatori Saro, Thaler Ausserhofer, Peterlini, Pertoldi, Molinari, Tonini e Morando.

Il senatore MORANDO (*PD*) ricorda come l'articolo che si va a modificare non consista affatto in una mera clausola di stile ma, al contrario, rappresenti un fattore decisivo per il successo della revisione della spesa e come, dunque, bisogna prestare particolare attenzione alla formulazione del testo, in modo da garantire che la partecipazione delle Regioni a Statuto speciale sia omogenea a quella delle Regioni ordinarie anche nei saldi complessivi.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) condivide il testo come riformulato, e preannuncia pertanto voto favorevole. Con l'occasione, però, esprime il proprio vivo disappunto in relazione alla circostanza che le intese tra lo Stato e le Regioni e Province autonome intervengono successivamente all'assunzione delle decisioni e non in via previa come previsto dagli Statuti di autonomia. Ritiene inoltre di dover stigmatizzare i ripetuti interventi dell'Esecutivo, che hanno trascurato lo strumento della previa intesa con l'Ente territoriale, provocando così la sistematica insorgenza di contenzioso costituzionale e la costante soccombenza della parte statale dinanzi alla Consulta. Ricorda come gli atteggiamenti di spregio delle garanzie di autonomia creino difficoltà a coloro che difendono una linea di compartecipazione e dialogo con lo Stato, favorendo invece le formazioni politiche più estreme che invocano l'allontanamento dal Paese di territori come quello dell'Alto Adige.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) riterrebbe assai opportuno aggiungere all'emendamento una clausola che impedisca la possibilità, per le Regioni ad autonomia differenziata, di ricorrere all'aiuto finanziario statale in caso di squilibri di bilancio.

Il senatore PEGORER (*PD*) intende sottolineare come alcune Regioni ad autonomia speciale abbiano già compiuto passi concreti, contribuendo

in modo fattivo adeguando i propri bilanci alle condizioni di grave difficoltà della finanza pubblica e partecipando alle precedenti iniziative di ridimensionamento della spesa assunte dal Governo e dal Parlamento.

La Commissione, con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, approva dunque l'emendamento 24.0.1 (Testo 2).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,10.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3396****(al testo del decreto-legge)****12.1000/1**

DI NARDO, MASCITELLI

*All'emendamento 12.1000, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a Al comma 7, dopo le parole: "relativo al finanziamento della politica agricola comune" sono inserite le seguenti: "ed al Titolo II, capitolo 4 (*Sistema integrato di gestione e controllo*), del regolamento(CE) n. 73 del 2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune».

---

**12.1000/2 (testo 2)**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*All'emendamento 12.1000, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) Al comma 14, dopo le parole: "e forestali", inserire le seguenti: ", previa trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per il parere di competenza, che dovrà essere espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere».

---

**12.1000/2**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*All'emendamento 12.1000, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) Al comma 14, dopo le parole: "e forestali", inserire le seguenti: ", previa trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per il parere di competenza, che dovrà essere espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere"».

*Conseguentemente, dopo il comma 17, inserire il seguente:*

«17-bis. All'articolo 1 della legge n. 14 del 1978, dopo le parole: "e vicepresidenti" sono inserite le seguenti: "né direttori di Agenzie nel cui assetto organizzativo non sia prevista la carica di presidente"».

---

### **12.1000/3**

Ghedini, Bastico, Carloni, Mercatali, Legnini

*All'emendamento 12.1000, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) al comma 20, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono fatti salvi i soli organismi collegiali, comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, senza alcun onere a carico della finanza pubblica"».

---

### **12.1000/4**

Carloni, Ghedini, Anna Maria Serafini, Vittoria Franco, Bastico, Adamo, Blazina, Incostante, Donaggio, Mercatali, Legnini

*All'emendamento 12.1000, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) Al comma 20, inserire in fine il seguente periodo: "È fatta eccezione per gli organismi comunque denominati di qualsiasi natura giuridica che abbiano tra le proprie finalità la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna e l'attuazione dei principi di parità"».

---

### **12.1000/5**

Bastico, Ghedini, Carloni, Mercatali, Legnini

*All'emendamento 12.1000, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) Al comma 20 aggiungere in fine il seguente periodo: "E' fatto salvo l'Osservatorio nazionale per l'infanzia, di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, senza alcun onere a carico della finanza pubblica"».

---



**12.1000/6**

BONFRISCO

*All'emendamento 12.1000, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) Il comma 20 è sostituito dal seguente:

"20. Tutti gli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, restano in vita a condizione che gli stessi non determinino alcun onere a carico della finanza pubblica. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità applicative della presente disposizione"».

---

**12.1000/7**

MASCITELLI, DE TONI

*All'emendamento 12.1000, alla lettera c), sopprimere il secondo capoverso.*

---

**12.1000/8**

MASCITELLI

*All'emendamento 12.1000, alla lettera d), sopprimere il comma «90-ter».*

---

**12.1000/9**

AGOSTINI, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

*All'emendamento 12.1000, alla lettera d), capoverso 90-ter, sopprimere le parole da: «e dopo le parole» fino a: «concessionari».*

---

**12.1000/10**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 12.1000, alla lettera d), dopo il capoverso 90-ter, inserire il seguente:

«90. *quater*. A seguito della recente soppressione del Catalogo nazionale delle armi, il Banco nazionale di prova di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 1110, verifica, altresì, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo ai sensi della vigente normativa, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dall'interessato, contenente anche la categoria di appartenenza dell'arma di cui alla normativa comunitaria».

---

**12.1000**

I RELATORI

All'articolo 12,

a) al comma 13, lettera b), dopo le parole «il collegio dei revisori dei conti» aggiungere le seguenti: «, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Il presidente, scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale non generale, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed è collocato fuori ruolo».

b) al comma 70, dopo le parole «sono abrogati» sopprimere le seguenti: «il comma 61 nella parte in cui dispone l'istituzione di un fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del "made in Italy"».

c) al comma 80, lett. c), apportare le seguenti modificazioni:

- la parola «sanzioni» è sostituita dalla seguente: «violazioni»;
- le parole: «irrogate dagli organi del Comando generale delle Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate», sono sostituite dalle seguenti: «constatate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate»;
- dopo le parole: «effettuati presso le imprese», sono aggiunte le seguenti: «per la successiva applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689».

d) dopo il comma 90, sono aggiunti i seguenti:

«90-*bis*. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, transitato alla CONI Servizi S.p.A. in attuazione dell'articolo 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si applica, non oltre il 31 dicembre 2013, l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alle amministrazioni destinatarie del personale in mobilità sono trasferite le risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del trattamento econo-

mico al personale medesimo, nei cui confronti trova applicazione anche il comma 2-quinquies, dell'articolo 30, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni».

90-ter. All'articolo 18, comma 1, alinea, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche», sono sostituite dalle seguenti: «incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente» e, dopo le parole: «per il soggetto interessato,» sono aggiunte le seguenti: «ivi inclusi i soggetti concessionari».

---

### **13.12 (testo 2)**

GERMONTANI

*All'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, la parola: «finanziario» è soppressa ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Resta, in ogni caso, ferma la disciplina in materia di poteri di vigilanza regolamentare, informativa, ispettiva e sanzionatori esercitati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione nonché sui prodotti di cui all'articolo 1 comma lettera w-bis) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa disciplina regolamentare di attuazione,»;

b) al comma 6, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 25-bis, 30, comma 9, 32, comma 2, 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,».

---

### **23.0.9 (testo 2)**

BUBBICO, DELLA SETA, AGOSTINI, MERCATALI, PEGORER, INCOSTANTE, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, Vincenzo DE LUCA, FERRANTE, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO, CARLONI

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Fruibilità di dati geospaziali acquisiti con risorse pubbliche)*

1. Per sostenere lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi basati su dati geospaziali e per sviluppare le tecnologie dell'osservazione della terra anche a fini di tutela ambientale, di mitigazione dei rischi e per attività di ricerca scientifica, tutti i dati e le informazioni, acquisiti dal suolo, da ae-

rei e da piattaforme satellitari nell'ambito di attività finanziate con risorse pubbliche, sono resi disponibili per tutti i potenziali utilizzatori nazionali, anche privati, nei limiti imposti da ragioni di tutela della sicurezza nazionale. A. tal fine, la catalogazione e la raccolta dei dati geografici, territoriali ed ambientali generati da tutte le attività sostenute da risorse pubbliche è curata da ISPRA, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base di una intesa tra Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Protezione Civile, Stato Maggiore della Difesa, Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Regioni, adottata dalla Conferenza Stato-Regioni, sono definite le modalità per la gestione della piattaforma e per l'accesso, l'interoperatività e la condivisione, anche in tempo reale, dei dati e delle informazioni in esso conservati, e gli obblighi di comunicazione e disponibilità dei dati acquisiti da parte di tutti i soggetti che svolgono tale attività con il sostegno pubblico, anche parziale. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

#### **24.0.1 (testo 2)**

SARO, PISANU, LADU, LENNA, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, CAMBER, MOLINARI, SANTINI, PETERLINI, PEGORER, PERTOLDI, BLAZINA, SANNA, TONINI, CABRAS, MORANDO

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 24-bis.**

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Fermo restando il contributo delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'azione di risanamento così come determinata dall'articolo 16, comma 3, le disposizioni del presente decreto legge si applicano alle predette regioni e province autonome secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali, e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale».